

Sostegno al reddito per gli imprenditori che hanno cessato la propria attività

Beneficiari

Soggetti disoccupati a seguito dell'emergenza COVID-19, che in precedenza svolgevano la propria attività lavorativa in qualità di:

- a) titolari di impresa, iscritti alla gestione obbligatoria AGO dell'INPS;
- b) soci di società di persone o capitali, purché iscritti alla gestione obbligatoria AGO dell'INPS;
- c) professionisti iscritti o meno ad albo professionale.

Tali soggetti devono essere inoltre in possesso dei seguenti requisiti:

- essere residenti in provincia di Trento al momento della cessazione dell'attività;
- avere cessato l'attività con la conseguente cessazione della partita IVA;
- essere in stato di disoccupazione, aver sottoscritto il patto di servizio personalizzato presso il competente Centro per l'impiego (CPI), impegnandosi a seguire un percorso di politica attiva del lavoro;
- avere iniziato l'attività prima del 01.01.2019 e averla cessata in data successiva al 23.02.2020;
- avere occupato fino ad un massimo di 5 dipendenti come media nell'ultimo semestre. Per il calcolo della media dei dipendenti sono seguiti i medesimi criteri definiti per l'obbligo di contribuzione al Fondo di integrazione salariale (FIS);
- non essere iscritti ad altra gestione contributiva obbligatoria, né essere titolari di pensione di anzianità o vecchiaia, né maturare i requisiti pensionistici entro 6 mesi dalla domanda. E' compatibile lo svolgimento di attività come coltivatore diretto, iscritto alla sezione seconda dell'Archivio provinciale delle imprese agricole, purché il fatturato annuo dell'azienda agricola non superi euro 7.000,00.
- essere in possesso di una certificazione ISEE con valore non superiore a 60.000,00.

L'attività che viene a cessare deve essere intesa come cessazione di attività dell'intera impresa, non rientrando in tale nozione la cessazione di una unità produttiva o di ramo aziendale, né la cessione a vario titolo di un ramo di azienda. Non rientrano altresì in tale nozione la fusione di aziende o altra operazione analoga di riorganizzazione aziendale.

Importo

Il sostegno al reddito è erogato per un importo di euro 30,00 per ogni giorno in cui il soggetto è privo di occupazione, con decorrenza dalla data di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID), purché successiva al 23 febbraio 2020, per una durata massima di 120 giorni e, in ogni caso (sospensioni comprese), entro e non oltre il 31 marzo 2021.

L'importo massimo erogabile a ciascun richiedente è dunque pari a euro 3.600,00 (pari a euro 30,00 per 120 giorni).

Premialità

Qualora, durante il periodo di percezione del sostegno al reddito, il richiedente si rioccupi con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata superiore ai 6 mesi, è corrisposta una premialità per un importo pari a 900,00 euro.

Vincoli

La misura di sostegno è condizionata alla frequenza di un percorso di politica attiva del lavoro, pena la revoca del sostegno, da attuarsi secondo le seguenti modalità:

- frequenza di un intervento formativo volto al potenziamento della ricerca attiva del lavoro con durata pari a 16 ore, il cui inizio avverrà indicativamente entro 30 giorni dalla data di decorrenza del sostegno al reddito. L'iscrizione a tale percorso verrà effettuata presso i Centri per l'Impiego dell'Agenzia del Lavoro;
- in caso il richiedente risulti ancora disoccupato dopo 60 giorni dalla data di decorrenza della misura di sostegno, egli sarà tenuto altresì a frequentare un percorso di politica attiva della durata minima di 12 ore concordato nel Patto di Servizio con l'Agenzia del Lavoro.

Come e quando fare domanda?

E' possibile presentare la richiesta presso uno dei CPI territorialmente competenti a partire dal giorno **lunedì 6 luglio 2020** ed entro **mercoledì 30 dicembre 2020, ore 12.30** (purché con DID depositata entro **lunedì 30 novembre 2020**).

Ad insindacabile parere dell'Amministrazione il termine di scadenza di presentazione delle domande potrà essere prorogato sino ad un massimo di 12 mesi.